

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1590 del 04/04/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06. Ditta AVIZOO S.n.c. di Pollarini Silvia & C., con sede legale in Comune di Longiano - Via Emilia km 17. Modifica, per proroga del termine per la fine lavori, dell'autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 e s.m.i. alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Località La Pieve di Ginestreto
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1687 del 04/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattro APRILE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06. Ditta **AVIZOO S.n.c. di Pollarini Silvia & C.**, con sede legale in Comune di Longiano – Via Emilia km 17. Modifica, per proroga del termine per la fine lavori, dell'autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 e s.m.i. alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località La Pieve di Ginestreto.

IL DIRIGENTE DI ARPAE

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 5 ottobre 2004 e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 110-38586 del 23.04.2015, come modificato con D.P.P. n. 203-66191 del 06.08.2015 è stata rilasciata in data 15.05.2015 alla ditta AURORA 2009 S.r.l., con sede legale in Comune di Verona, Via Scuderlando n. 209, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Sogliano al Rubicone – Località La Pieve di Ginestreto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva del Permesso di Costruzione n. 4 del 2015 del Comune di Sogliano al Rubicone;
- con nota del 20.10.2015, prot. prov.le n. 90390/15, la ditta AURORA 2009 S.r.l. ha comunicato la sospensione dell'attività di recupero rifiuti a partire dal 23.10.2015 conformemente a quanto disposto dal D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015;
- con Determinazione n. DET-AMB-2016-1448 del 16/05/2016, la ditta AVIZOO S.n.c. di Pollarini Silvia & C., con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia Km 17 è subentrata alla ditta AURORA 2009 S.r.l. nella titolarità dell'autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 e s.m.i., sita in Comune di Sogliano al Rubicone, Località La Pieve di Ginestreto;
- con la stessa determinazione citata al punto precedente è stato prorogato di 6 mesi il termine previsto per l'inizio dei lavori al punto 14 del D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 e al Punto A dell'Allegato D: Permesso di Costruzione, e cioè fino al 15.11.2016;
- con nota acquisita al PGFC/2016/16444 del 14.11.2016, la ditta AVIZOO S.n.c. di Pollarini Silvia & C. ha comunicato la data di inizio lavori, fissata per il giorno 14.11.2016;

Vista la domanda presentata in data 24.01.2018, PGFC n. 1297/18, con cui la ditta **AVIZOO S.n.c. di Pollarini Silvia & C.**, con sede legale in Comune di Longiano – Via Emilia km 17, chiede una proroga di tre anni dall'originaria scadenza **del termine per l'ultimazione dei lavori** (punto 14 del D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 e Punto A dell'Allegato D: Permesso di Costruzione);

Vista la nota PGFC n. 2233 del 08.02.2018, con cui è stato avviato il procedimento amministrativo relativo all'istanza di cui in oggetto a partire dal 23.01.2018;

Vista la nota PGFC n. 2841 del 20.02.2018, con cui è stato chiesto:

- al Comune di Sogliano al Rubicone di esprimere il proprio parere in merito alla proroga di tre anni del termine previsto per la fine lavori nonché di comunicare la necessità di eventuale ulteriore documentazione rispetto a quanto presentato dalla ditta;
- al Servizio Territoriale di Arpae e all'Azienda USL della Romagna di evidenziare eventuali motivi ostativi al rilascio della proroga richiesta dalla ditta;

Vista la nota PGFC n. 3708 del 06.03.2018, con cui il Comune di Sogliano al Rubicone, in merito alla suddetta proroga, esprime parere favorevole vincolato alla presentazione di documentazione integrativa e

al rispetto di alcune prescrizioni da parte della ditta; nota il cui contenuto viene integralmente riportato di seguito:

“Con la presente, in riferimento a quanto in oggetto indicato e facendo seguito a Vs. richiesta, si esprime, alla luce delle recenti modifiche normative apportate all’art. 19 della Legge Regionale n° 15 del 30 luglio 2013 rivolte a non arrecare aggravii amministrativi nella fase di proroga dei termini di validità dei titoli edilizi, parere favorevole in merito alla proroga di tre anni per la fine lavori del Permesso di Costruire n° 4/2015 prot. n° 2369 del 16/03/2015 attualmente prevista per il 16/03/2018.

Al contempo si prescrive quanto segue:

- il richiedente deve provvedere ad adempiere a quanto richiesto dal comma 3 dell’art. 19 della Legge Regionale n° 15/2013 ovvero: “Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio dei lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche”;*
- l’attuazione dell’intervento ha richiesto l’ottenimento di altre Autorizzazioni che, seppur legate al Permesso di Costruire, possiedono termini di validità differenti rispetto a quest’ultimo. A titolo di esempio l’Autorizzazione Sismica n° 126/14 del 22/7/2015 rilasciata ai sensi della Legge Regionale n° 19/2008 dall’Unione dei Comuni Valle del Savio possiede validità quinquennale. Pertanto è necessario sottolineare la necessità che la Ditta richiedente si impegni autonomamente a mantenere validi attraverso la richiesta di apposite proroghe agli Enti preposti anche gli altri atti di assenso / Autorizzazioni necessari secondo normativa per l’esecuzione di quanto oggetto del predetto Permesso di Costruire;*
- il Permesso di Costruire n° 4/2015 prot. n° 2369 del 16/03/2015 richiamava tra le altre cose la Convenzione Rep. n° 3312 del 13/05/2010 stipulata tra il Comune di Sogliano al Rubicone e la Ditta Avizoo al fine di salvaguardare la funzionalità del tratto di viabilità comunale interessata dal traffico generato dall’attività svolta all’interno del fabbricato da utilizzarsi come impianto di recupero rifiuti. Tale Convenzione, così come la relativa garanzia fidejussoria prestata, sono scadute il 01/07/2017 e ad oggi non più rinnovate nonostante la comunicazione pervenuta all’Ente scrivente prot. n° 6090 del 27/06/2017 con la quale la Società Avizoo conferma la propria volontà di rinnovare la Convenzione fino alla scadenza dell’Autorizzazione di cui al Decreto n° 110 del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena prot. gen. n° 38586/2015 del 23/04/2015 ovvero sino al 31/03/2025. Alla luce del fatto che l’attività sul sito in esame non è esercitata in quanto così come da prescrizioni inserite all’interno del Decreto n° 110 del 23/04/2015 del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena la stessa deve essere sospesa fino al completamento dei lavori oggetto del Permesso di Costruire n° 4/2015, la cui esecuzione interferisce con il normale svolgimento dell’attività di recupero rifiuti, si richiede di inserire come prescrizione l’impegno per la Società Avizoo di addivenire entro e non oltre quattro mesi dal rilascio della proroga richiesta alla sottoscrizione con l’Ente Comune di nuova Convenzione e relativa garanzia finanziaria pena la sospensione previa diffida degli atti autorizzativi rilasciati.”*

Considerato che:

- la prescrizione impartita dal Comune di Sogliano al Rubicone in merito alla richiesta di proroga della data di fine lavori, contenuta nel terzo punto del parere sopra riportato e articolata come di seguito riportato:

“si richiede di inserire come prescrizione l’impegno per la Società Avizoo di addivenire entro e non oltre quattro mesi dal rilascio della proroga richiesta alla sottoscrizione con l’Ente Comune di nuova Convenzione e relativa garanzia finanziaria pena la sospensione previa diffida degli atti autorizzativi rilasciati”

può intendersi riferita unicamente al Permesso di Costruire ricompreso nell’Autorizzazione Unica rilasciata con D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015, di cui costituisce l’Allegato D;

- per quanto espresso al punto precedente, la “sospensione previa diffida”, citata dal Comune di Sogliano nel proprio parere di competenza, riguarda unicamente i lavori previsti dal permesso edilizio e risulta strettamente attinente alle competenze comunali;

Precisato che:

- il permesso di costruire n. 4/2015 del 16/03/2015 rilasciato dal Comune di Sogliano al Rubicone è divenuto efficace solo dal rilascio alla ditta del D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015, avvenuto in data 15/05/2015 e, di conseguenza, il termine di tre anni previsto al punto 14 del dispositivo del medesimo atto per la fine lavori, ha iniziato a decorrere da tale data;

- il termine attualmente vigente per la fine lavori deve quindi intendersi fissato in data 15/05/2018;

Tenuto conto che il Servizio Territoriale di Arpae e l'Azienda USL della Romagna, entro il termine prescritto e comunque ad oggi, non hanno evidenziato motivi ostativi al rilascio della proroga richiesta dalla ditta;

Vista la nota del 15/03/2018, PGFC/2018/4202, con cui questa Agenzia ha inoltrato alla ditta AVIZOO S.n.c. di Pollarini Silvia & C. la richiesta di documentazione integrativa contenuta nel primo punto del parere espresso dal Comune di Sogliano al Rubicone;

Viste le integrazioni presentate dalla ditta con nota del 21.03.2018, acquisita al PGFC n. 4522 del 21.03.2018;

Acquisito al PGFC n. 4546 del 21.03.2018, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante pro-tempore della ditta in oggetto;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia in data 22.03.2018 il nulla-osta antimafia relativo alla ditta **AVIZOO S.n.c. di Pollarini Silvia & C.**;

Ritenuto opportuno quindi prorogare di tre anni il termine previsto per la fine lavori al punto 14 del D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere espresso dal Comune di Sogliano al Rubicone;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria disposta ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che pertanto sarà necessario solo il riferimento nella stessa anche agli estremi del presente provvedimento;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2017-118 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano - nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia - alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017-1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dall'Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA

1. **di concedere** alla ditta **AVIZOO S.n.c. di Pollarini Silvia & C.**, con sede legale in Comune di Longiano – Via Emilia km 17, titolare dell'Autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 e s.m.i., relativa all'impianto di trattamento rifiuti sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Località La Pieve di Ginestreto, una **proroga di tre anni per la fine dei lavori**, a decorrere dal termine precedentemente prescritto al punto 14 del D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 e al Punto A dell'Allegato D: Permesso di Costruzione, cioè entro e non oltre il giorno **15.05.2021**;
2. **di precisare** che la ditta **AVIZOO S.n.c. di Pollarini Silvia & C.** è tenuta ad impegnarsi autonomamente a mantenere validi, attraverso la richiesta di apposite proroghe agli Enti preposti,

tutti gli Atti di Assenso / Autorizzazioni necessari secondo normativa per l'esecuzione di quanto oggetto del Permesso di Costruire contenuto nell'Autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015;

3. **di precisare** quanto segue:

il Permesso di Costruire n° 4/2015 prot. n° 2369 del 16/03/2015, che costituisce l'Allegato D al D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015, richiamava tra le altre cose la Convenzione Rep. n° 3312 del 13/05/2010 stipulata tra il Comune di Sogliano al Rubicone e la Ditta Avizoo al fine di salvaguardare la funzionalità del tratto di viabilità comunale interessata dal traffico generato dall'attività svolta all'interno del fabbricato da utilizzarsi come impianto di recupero rifiuti. Tale Convenzione, così come la relativa garanzia fidejussoria prestata, sono scadute il 01/07/2017 e ad oggi non più rinnovate nonostante la comunicazione pervenuta al Comune di Sogliano, prot. comunale n° 6090 del 27/06/2017, con la quale la Società Avizoo conferma la propria volontà di rinnovare la Convenzione fino alla scadenza dell'Autorizzazione di cui al Decreto n° 110 del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena prot. gen. n° 38586/2015 del 23/04/2015 ovvero sino al 31/03/2025. Alla luce del fatto che l'attività sul sito in esame non è esercitata in quanto così come da prescrizioni inserite all'interno del Decreto n° 110 del 23/04/2015 del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena la stessa deve essere sospesa fino al completamento dei lavori oggetto del Permesso di Costruire n° 4/2015, la cui esecuzione interferisce con il normale svolgimento dell'attività di recupero rifiuti, **si prescrive, per la Società Avizoo, l'impegno di addvenire, entro e non oltre quattro mesi dal rilascio della presente proroga, alla sottoscrizione, con l'Ente Comune di Sogliano al Rubicone, di nuova Convenzione e relativa garanzia finanziaria, pena la sospensione previa diffida, da parte del Comune, degli atti autorizzativi da esso rilasciati, contenuti nel D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015;**

4. **di dare atto** che:

- rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 e s.m.i., non espressamente modificate con il presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti;
- il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta.

5. **di stabilire** che;

- nel termine perentorio di **60 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;

6. **di fare salvi** i diritti di terzi;

7. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

8. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dall'Ing. Maltoni Michele, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

9. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

10. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, al Servizio Territoriale di Arpae, all'Azienda USL territorialmente competente, al Comune territorialmente competente, ad HERA S.p.A., all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e ad ATERSIR.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.